



**Delibera n. 125/19**

**Oggetto:** definizione transattiva con conciliazione della controversia R.G. n. –omissis- pendente innanzi il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c. dai Sigg. –omissis-, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. –omissis-, contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

**IL PRESIDENTE**

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Preso atto che:

- è pendente innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la causa n. R.G. Lav. –omissi- promossa dai Sigg. –omissis-, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale, per il risarcimento dei danni tutti patiti a causa della malattia (carcinoma polmonare) occorsa al loro congiunto Sig. –omissis-, asseritamente provocata da esposizione ad amianto nel corso del suo rapporto di lavoro con la Montanari S.p.A. operante all’interno del Porto di Napoli;
- con ricorso ex art. 414 c.p.c. in relazione all’art. 2087 c.c. i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:” “1. accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore –omissis- e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione; 2. Accertare altresì la responsabilità della convenuta e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del c.d. danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, che si quantificano in complessivi € 1.464.261,86;
- in detto giudizio si è costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che, pur in mancanza di qualsivoglia atto/documento/relazione pertinenti alla questione che avrebbero potuto consentire un minimo margine difensivo, ha contestato tutto quanto esposto e dedotto dai ricorrenti, chiedendo la declaratoria di nullità della domanda, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la parziale incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, nonché chiedendo l’accertamento nel merito dell’infondatezza delle richieste.
- L’Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio dell’Ente senza ricevere il supporto documentale;

Considerato che il Giudice all’udienza del 1° febbraio u.s. ha suggerito di definire la vertenza in via transattiva e che il legale di controparte ha manifestato la volontà dei suoi assistiti di definire la controversia in tal senso;

Vista la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che, similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell’Ente, prima di



**Delibera n. 125/19**

definire un accordo transattivo, "... di essere supportato in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte ...";

Visto, pertanto, il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente sull'opportunità di conciliare la controversia in argomento dal quale, sostanzialmente, è emerso che: 1) l'AdSP del MTC non è stata in grado di fornire la prova di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante e di aver apprestato le misure necessarie ad evitare rischi per la salute del lavoratore; 2) l'AdSP avrebbe invece dovuto dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile; 3) le risultanze di una consulenza medico legale (sulle esistenza del collegamento causale tra la malattia polmonare, da cui è conseguito il decesso, e le condizioni di lavoro del sig. -omissis-) sarebbero state molto probabilmente "negative" comportando un serio rischio per l'Amministrazione, sia dal punto di vista patrimoniale che amministrativo; 4) l'INAIL ha riconosciuto l'eziologia professionale tra la malattia contratta e le mansioni lavorative espletate dal defunto -omissis-;

Vista la bozza del verbale di conciliazione giudiziale in cui, a fronte delle rinunzie ivi riportate e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese che vengono anzi contestate, l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale offre ai ricorrenti, a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale anche sulla scorta della documentazione medica in atti ed al fine di evitare l'alea del giudizio, la somma netta di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) omnia comprensiva delle spese legali che verrà corrisposta con le modalità ed entro i termini riportati nel verbale di conciliazione, parte integrante del presente atto deliberativo;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo numero 37 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2019 emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Avvocatura, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ing. Francesco Messineo

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

Avv. Antonio del Mese

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

**DELIBERA**



**Delibera n. 125/19**

- 1) Di approvare il verbale di conciliazione giudiziale, allegato quale parte integrante alla presente delibera, e di autorizzarne la sottoscrizione;
- 2) Di autorizzare il pagamento del complessivo importo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) omnia comprensivo delle spese legali che verrà corrisposto con le modalità ed entro i termini riportati nel verbale di conciliazione allegato;
- 3) Che la spesa graverà sul capitolo 37 come da certificato di disponibilità n. 2019-3241 del 02.05.2019;
- 4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 5) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell'Avvocatura difensore costituito nel relativo giudizio, e al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Delibere Anno 2019.

*Napoli, 03.05.2019*

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Pietro Spirito**

**Si notifica** Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi \_\_\_\_\_ Avvocatura \_\_\_\_\_

**via mail:** R.P.C.T. \_\_\_\_\_.

Napoli, \_\_\_\_\_